



CITTÀ DI PARABITA
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del 6/4/2017

INDICE

	<i>Sommario</i>	pag. 2
Art. 1	<i>Finalità</i>	pag. 3
Art. 2	<i>Definizione di Patrocinio</i>	pag. 3
Art. 3	<i>Oggetto del Patrocinio</i>	pag. 3
Art. 4	<i>Soggetti beneficiari</i>	pag. 3
Art. 5	<i>Limitazioni alla concessione del Patrocinio</i>	pag. 4
Art. 6	<i>Procedura per la richiesta del Patrocinio</i>	pag. 4
Art. 7	<i>Criteri per la concessione del Patrocinio</i>	pag. 5
Art. 8	<i>Concessione del Patrocinio</i>	pag. 6
Art. 9	<i>Obblighi conseguenti alla concessione del patrocínio</i>	pag. 7
Art. 10	<i>Responsabilità</i>	pag. 7
Art. 11	<i>Autorizzazioni</i>	pag. 7
Art. 12	<i>Diniego</i>	pag. 7
Art. 13	<i>Revoca del Patrocinio</i>	pag. 8
Art. 14	<i>Sanzioni</i>	pag. 8
Art. 15	<i>Disposizioni finali</i>	pag. 8
Art. 16	<i>Entrata in vigore e pubblicità</i>	pag. 8

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il Comune di Parabita, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le iniziative in campo ambientale e di carattere produttivo e le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale della città, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, artistici, culturali ed educativi, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.
2. Con il presente Regolamento vengono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio e vengono stabilite le regole per l'utilizzo dello stemma del Comune di Parabita.

**Art. 2
(Definizione di Patrocinio)**

1. Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte, sul territorio comunale da Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati.
2. La concessione del Patrocinio è un atto autonomo e distinto rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione di iniziative.

**Art. 3
(Oggetto del Patrocinio)**

1. L'Amministrazione Comunale favorisce la promozione sul territorio di iniziative, per le quali può concedere il Patrocinio, nei seguenti ambiti:
 - a) Settore Culturale: comprende attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, presentazioni librerie, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali ed ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche;
 - b) Settore Istituzionale: comprende la promozione di manifestazioni ed attività attinenti la cultura della pace, i valori di solidarietà sociale, i valori culturali ambientali e dei diritti delle persone come previsto dalla Costituzione Italiana, nonché il mantenimento e lo sviluppo della dedizione alla Patria ed alle Sue istituzioni;
 - c) Settore Sportivo: comprende la promozione di manifestazioni ed attività sportive, nonché attività motorie in genere;
 - d) Settore Turistico: comprende attività di promozione turistica del Comune, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali.

**Art. 4
(Soggetti beneficiari)**

1. Possono essere beneficiari del Patrocinio:
 - a) Associazioni, Organizzazioni, Enti, Comitati e Fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio, iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune;
 - b) Altri organismi no profit;
 - c) Soggetti pubblici e privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
 - d) Società di capitali o di persone, per iniziative di carattere divulgativo che non perseguano fini di lucro.

2. Sono esclusi dalla concessione del patrocinio:
 - a) Partiti Politici, Associazioni Sindacali e di Categoria
 - b) Movimenti, Associazioni, Organizzazioni, Comitati, ecc. che abbiano finalità politiche e/o sindacali o di promozione e sostegno a partiti politici e sindacati;
 - c) Soggetti pubblici e privati che abbiano intenti o svolgano attività in contrasto con i principi generali costituzionali, dello Statuto Comunale e con leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunali.

Art. 5

(Limitazioni alla concessione del Patrocinio)

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico e/o sindacale;
 - b) per iniziative a fine lucrativo;
 - c) per iniziative palesemente in contrasto con le finalità istituzionali del comune, con lo statuto comunale;
 - d) per iniziative che mettano a rischio l'ordine pubblico;
 - e) per manifestazioni che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative di dubbia moralità.
 - f) per iniziative che non si uniformino ai progetti e ai programmi eventualmente formulati dall'Amministrazione comunale nella sua attività programmatica e che contraddicano iniziative e azioni intraprese dall'Amministrazione comunale.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Art. 6

(Procedura per la richiesta del Patrocinio)

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio, il richiedente deve presentare apposita istanza secondo le seguenti modalità:
 - a) Le richieste relative ad iniziative o manifestazioni per lo svolgimento delle quali non siano necessarie autorizzazioni, concessioni o nulla osta da parte di altri uffici comunali devono essere inoltrate non prima di 90 (novanta) giorni precedenti l'evento e non oltre 20 (venti) giorni prima dell'evento;
 - b) Le richieste relative ad iniziative o manifestazioni per lo svolgimento delle quali siano invece necessarie autorizzazioni, concessioni o nulla osta, il cui rilascio è rimesso alla valutazione di altri enti o degli uffici comunali di volta in volta competenti, devono essere inoltrate almeno 30 (trenta) giorni prima della data o dell'inizio della manifestazione e comunque non prima di 90 (novanta) giorni dall'evento. In tale ipotesi, è onere del richiedente inoltrare contestualmente ai suddetti enti e uffici, secondo le modalità individuate per ciascun procedimento, autonoma/e e separata/e istanza/e di rilascio di tutti i necessari provvedimenti autorizzativi. La mancata acquisizione o l'acquisizione tardiva dei provvedimenti suddetti costituisce causa ostativa alla realizzazione dell'evento.
2. In caso di ritardo nella presentazione delle richieste rispetto ai termini sopra indicati non viene garantita la conclusione in tempo utile del procedimento di rilascio del patrocinio.
3. Non verranno concessi patrocini per iniziative concluse o già avviate al momento della presentazione della domanda.
4. La domanda, redatta su apposito modulo, scaricabile, in versione modificabile, dal sito istituzionale del Comune o da richiedere agli uffici competenti, va indirizzata al Comune di Parabita e deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante del soggetto richiedente (ente o dell'Associazione o dal soggetto privato) che si assume la

piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella domanda e nella documentazione prodotta.

5. Detta istanza, corredata dalla fotocopia del documento d'identità del richiedente, deve riportare:
 - gli estremi identificativi del soggetto richiedente (persona fisica, comitato, associazione..) e della sua attività statutaria;
 - la data della manifestazione;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - natura, finalità e modalità di svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - l'eventuale richiesta di utilizzo gratuito di beni e/o attrezzature di proprietà del comune;
 - segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - indicazione di altri eventuali patrocinatori pubblici e/o privati;
 - indicazione di eventuali sponsor;
 - ogni altra notizia utile.
6. Le richieste dovranno essere accompagnate da:
 - una relazione che illustri nel modo più dettagliato ed esauriente possibile le finalità dell'iniziativa, le ricadute ed il contributo che essa può comportare nel settore o nell'ambito di intervento che ne sono oggetto (es. in campo scientifico, culturale, sociale, turistico, economico, informativo, sportivo, ecc.), le modalità di svolgimento, l'impatto che la stessa può avere sulla comunità locale e in altri contesti, i vantaggi per l'amministrazione e per la collettività derivanti dal sostegno morale concesso;
 - copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'ente richiedente o dell'associazione; in questo caso dovrà essere presentato anche l'elenco completo degli associati.

Art. 7 **(Criteri per la concessione)**

1. La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi e con le finalità istituzionali, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune;
 - b) il carattere locale, nazionale o internazionale;
 - c) il legame con le tradizioni locali;
 - d) significativo contributo in campo scientifico, culturale, sociale, turistico, economico, informativo e sportivo;
 - e) promozione dell'immagine del Comune di Parabita in campo nazionale ed internazionale
 - f) contributo alla crescita ed alla valorizzazione della comunità locale (in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale), del relativo territorio e dei relativi prodotti;
 - g) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base dei parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
 - h) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
 - i) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (università), organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche.

Art. 8
(Concessione del patrocinio)

1. Il patrocinio è concesso con Deliberazione di Giunta Comunale, previa istruttoria della pratica, a seconda della materia oggetto dell'istanza, da parte dell'ufficio/settore competente.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Qualora si ritenga necessario ai fini della valutazione dell'istanza potranno essere richiesti chiarimenti e/o documentazione integrativa. Se anche a seguito di richiesta di integrazioni l'istanza dovesse risultare incompleta la stessa verrà ritenuta inammissibile e pertanto sarà rigettata.
3. Integrazioni o modifiche spontanee dell'istanza rappresentano una nuova istanza e determinano, quindi, un nuovo decorso dei termini.
4. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre, su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa, lo stemma ed il nome del Comune di Parabita e la dicitura "con il patrocinio Comunale di Parabita".
5. Il patrocinio concesso non può essere accordato in via permanente, è riferito alla singola iniziativa e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini, salvo che non si tratti di eventi ricompresi in un'unica programmazione; in questo caso dovranno essere specificati la data o periodo e durata.
In caso di più iniziative, anche organizzate dal medesimo soggetto, è necessario inoltrare ex novo apposita e distinta richiesta di rilascio patrocinio.
Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati la data o il periodo e la durata.
Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
6. La concessione del patrocinio non comporta l'esonero o l'esenzione dagli obblighi tributari o dall'eventuale pagamento di tariffe che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, regolamenti e alle disposizioni dell'amministrazione comunale, fatte salve le agevolazioni eventualmente previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, a favore di enti pubblici territoriali, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
7. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente la messa a disposizione gratuita di strutture, beni mobili o servizi di pertinenza dell'Ente, fatte salve, anche in questo caso, le eventuali agevolazioni connesse al rilascio del patrocinio, previste in altri regolamenti comunali. Dovrà comunque essere inoltrata, in ogni caso, specifica ed esplicita richiesta da parte degli interessati.
8. Qualora i soggetti interessati ne facciano richiesta espressa, l'Amministrazione Comunale può concedere, a suo insindacabile giudizio, oltre al patrocinio, anche l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà municipale nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione stessa.
9. La concessione del patrocinio non comporta la partecipazione del Comune alle spese di organizzazione dell'iniziativa patrocinata, né spese a carico del bilancio dell'Ente, né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo.
10. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
11. Il patrocinio deve essere espressamente concesso dall'Amministrazione comunale, per cui il procedimento connesso non può concludersi in alcun caso con il silenzio-assenso.

12. L'Amministrazione comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Art. 9

(Obblighi conseguenti alla concessione del patrocinio)

1. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario ad utilizzare lo stemma del comune, come descritto nello statuto comunale, negli strumenti comunicativi dell'iniziativa patrocinata al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. L'uso dello stemma e del logo del Comune e, in particolare, l'apposizione degli stessi sul materiale pubblicitario è consentita solo in caso di concessione del patrocinio. L'utilizzo improprio comporta l'applicazione di sanzioni.
3. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata e può stabilire che lo stesso sia affiancato da altri loghi connessi ad altre iniziative dell'Ente.

Art. 10

(Responsabilità)

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità con l'evento patrocinato, con i suoi contenuti e con l'organizzazione dello stesso, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 11

(Autorizzazioni)

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o *nulla osta* necessari per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese e con congruo anticipo rispetto alla data della manifestazione, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.
3. L'iniziativa patrocinata dal Comune dovrà pertanto svolgersi nel rispetto di tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti autorizzativi e/o concessori.
4. La mancata acquisizione dei provvedimenti autorizzativi necessari costituisce causa ostativa alla realizzazione dell'evento.

Art. 12

(Diniego)

1. Il patrocinio non è concesso nelle ipotesi di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
2. L'istanza di patrocinio è, inoltre, rigettata nel caso in cui la stessa restasse incompleta nonostante l'invito a produrre integrazioni da parte degli uffici.
3. La pendenza di un contenzioso giurisdizionale tra il richiedente e il Comune di Parabita come pure la sussistenza di una situazione debitoria possono costituire causa di diniego del patrocinio.

Art. 13

(Revoca del patrocinio)

1. Il patrocinio concesso può essere revocato, con atto motivato, :

- qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente Regolamento e nel Provvedimento di concessione senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimento od indennizzo di sorta;
 - quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune;
 - quando l'iniziativa risulti non corrispondente alle finalità indicate nella richiesta di concessione del patrocinio stesso.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art.14 (Sanzioni)

1. L'utilizzo dello stemma e del logo del Comune di Parabita per pubblicizzare iniziative non patrocinate dall'Ente, come pure la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da un minimo di €. 25,00 (euro venticinque/00) ad un massimo di €. 500,00 (euro cinquecento/00), come stabilito dall'articolo 7-*bis* del TUEL.
2. Qualora il beneficiario del patrocinio incorra in violazioni particolarmente gravi o in caso di reiterate violazioni a carico dello stesso soggetto, in aggiunta all'applicazione della sanzione di cui sopra, potrà vedersi negata la possibilità di accedere al beneficio del patrocinio per i due anni successivi .
3. Nel caso in cui l'utilizzo improprio del patrocinio leda in maniera rilevante l'immagine dell'Ente, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 15 (Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento abroga ogni atto e/o provvedimento vigente con esso incompatibile.

Art. 16 (Entrata in vigore e pubblicità)

1. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione, del Consiglio Comunale, verrà pubblicato all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito internet istituzionale del Comune di Parabita.
2. Entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.